



IL RETTORE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, rubricato "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" e, in particolare, il Capo III;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241, rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni";
- VISTO** il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rubricato "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
- VISTO** il decreto del MIUR di concerto con il Ministero della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che *alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del MIUR, di concerto con il Ministero della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi;*
- VISTA** la legge 2 agosto 1999, n. 264, rubricata "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. d);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, rubricato "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286", in particolare l'art. 46 "Accesso degli stranieri alle Università";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 458 del 26 aprile 2001 con il quale è stata istituita la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
- VISTO** il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense

e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, rubricata "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ed in particolare l'art. 26;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, rubricato "Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione";
- VISTO il decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, rubricato "Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150" e, in particolare, l'articolo 2;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, e 11, comma 2;
- VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale "il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno";
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, rubricata "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, rubricato "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto del Rettore n. 329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 731 dell'8 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, rubricate "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018";
- VISTO Decreto Interministeriale n. 630 del 11 agosto 2017, rubricato "Programmazione dei posti per le scuole di specializzazione per le professioni legali a.a. 2017-2018";
- VISTO Decreto Interministeriale n. 631 del 11 agosto 2017, rubricato "Bando di concorso per le scuole di specializzazione per le professioni legali a.a. 2017-2018";
- VISTO il Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2017/2018;

l'emanazione del Bando per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in

PROFESSIONI LEGALI

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Art. 1 - POSTI A CONCORSO

1. È indetto presso questo Ateneo il concorso per titoli ed esame per l'ammissione, per l'anno accademico 2017/2018, alla **Scuola di Specializzazione per le professioni legali** per il conseguimento del diploma di **Specialista in Professioni Legali**.

Nell'ambito del complessivo numero dei posti previsti a livello nazionale con Decreto Interministeriale n. 630 dell'11 agosto 2017, emanato ai sensi del D.M. del 21 dicembre 1999 n. 537, sono stati assegnati a

questo Ateneo per l'anno accademico 2017/2018 per il primo anno n. **95 posti**.

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO

1. Sono ammessi al concorso i laureati dei corsi di **laurea specialistica in Giurisprudenza [Classe 22/S]**, di **laurea magistrale in Giurisprudenza [Classe LMG-01]**, laurea in **Giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento antecedente al D.M 509/99**.
2. Sono ammessi, con riserva, alla prova anche i candidati che alla data del **6 ottobre 2017** non siano ancora in possesso del titolo accademico ma lo conseguano in data anteriore alla prova stessa del **26 ottobre 2017**.
3. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE

1. I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla prova su **apposito modulo** disponibile sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo www.unifi.it/modulistica.
2. La domanda di partecipazione alla prova, **pena l'esclusione**, deve essere sottoscritta e deve essere presentata, entro e non oltre le ore **13.00 del 6 ottobre 2017**, alla Segreteria Post Laurea, via Gino Capponi, 9 - 50121 Firenze. Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande di ammissione alla prova inviate a mezzo di **raccomandata postale** che dovranno **pervenire** tassativamente alla Segreteria Post Laurea, entro e non oltre le ore **13.00 del 6 ottobre 2017**. **Il termine di scadenza è perentorio e non fa fede la data del timbro postale**.
3. La domanda di partecipazione alla prova deve essere corredata, **pena l'esclusione**, dalla seguente documentazione:
 - autocertificazione del **diploma di laurea** posseduto, con l'indicazione dell'anno accademico di immatricolazione (coloro che sono in possesso della laurea specialistica biennale dovranno indicare la data di immatricolazione al corso di laurea triennale), dei singoli esami di profitto sostenuti e dei relativi voti riportati. Tale dichiarazione non è richiesta ai candidati che hanno conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Firenze.
 - autocertificazione di conformità agli **originali dei titoli** presentati;
 - quietanza comprovante l'avvenuto **pagamento di € 30,00** a titolo di contributo di partecipazione alla prova di ammissione, da effettuarsi mediante bollettino di c/c postale n. **2535**, intestato a *Università degli Studi di Firenze – Servizio Tesoreria – Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze*, con causale obbligatoria: *“Contributo di partecipazione alla prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, anno accademico 2017-2018”*;
 - fotocopia fronte retro di un valido **documento di riconoscimento**;
 - ogni **altro titolo** che il candidato intenda presentare per la valutazione;
 - i **cittadini extra Unione Europea** legalmente soggiornanti in Italia, sono tenuti ad allegare copia della ricevuta dell'istanza di **permesso di soggiorno** rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici, oppure copia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dall'Ente preposto.
4. Il **pagamento del contributo** dovrà essere effettuato a pena di esclusione **entro le ore 13:00 del 6 ottobre 2017**. I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo.
5. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.

Art. 4 – CANDIDATI CON DISABILITA' O PORTATORI DI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

1. I **candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92**, debitamente certificata, possono fare richiesta, in relazione al proprio deficit, degli **ausili necessari** per sostenere la prova e possono fare, altresì, esplicita richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova nella misura massima del **50%** rispetto al tempo complessivo.

2. I **candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010** e successive modifiche e integrazioni, con idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova nella misura massima del **30%** rispetto al tempo complessivo e, altresì, possono chiedere l'uso di **strumenti compensativi** necessari in relazione al tipo di DSA certificato.
3. Secondo le disposizioni ministeriali dettate in materia di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di studio **sono strumenti compensativi ammessi:**
 - a. calcolatrice non scientifica;
 - b. videoingranditore;
 - c. affiancamento di un tutor in caso di comprovata necessità.

Non sono ammessi i seguenti strumenti compensativi:

- dizionario e/o vocabolario;
 - formulario;
 - tavola periodica degli elementi;
 - mappa concettuale;
 - personal computer/tablet/smartphone/smartwatch o altra strumentazione simile.
4. Le richieste dovranno essere inviate entro le **ore 13:00 del 6 ottobre 2017 esclusivamente** all'indirizzo e-mail certificazioni.proveammissioni@unifi.it (*specificare in oggetto: cognome e nome del candidato e prova a cui si intende partecipare*) inviando l'apposito **modulo** disponibile sulla pagina <http://www.st-umaform.unifi.it/vp-268-ammissione.html>, dal quale risulti la tipologia di handicap o DSA e l'ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegato in un **unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea documentazione** che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un **documento di identità in corso di validità**.
 5. Il **mancato invio della documentazione** o l'**invio di documentazione non conforme** ai criteri indicati o l'invio a **indirizzo di posta diverso** da certificazioni.proveammissioni@unifi.it o l'**invio tardivo** oltre il termine previsto nel precedente comma 4, comporterà per il candidato **lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti**.
 6. I candidati con disabilità o con DSA **residenti in Paesi esteri**, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA **rilasciata nel paese di residenza**, accompagnata da una **traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese**. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Con apposito e successivo Decreto del Rettore verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso, a cui è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare espletamento della prova. Con lo stesso decreto è nominato un apposito Comitato di vigilanza ed il Responsabile del Procedimento. I nominativi dei membri della Commissione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Scuola al seguente indirizzo: <https://www.dsg.unifi.it/vp-121-scuola-di-specializzazione-per-le-professioni-legali.html>.

Art. 6 – DATA, LUOGO E MODALITA' ALLA PROVA DI ACCESSO

1. La prova di ammissione alla Scuola avrà luogo presso il Polo delle Scienze Sociali, via delle Pandette, 35 Firenze, **il giorno 26 ottobre 2017**. L'indicazione dell'Aula sarà resa pubblica sul sito <https://www.dsg.unifi.it/vp-121-scuola-di-specializzazione-per-le-professioni-legali.html> **entro il 20 ottobre 2017**.
1. I candidati dovranno presentarsi in sede di prova d'esame alle **ore 8:30** per le operazioni di identificazione muniti di un documento di **identità valido, i candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova**. In ogni caso non sarà consentito l'accesso ai candidati oltre le ore 9.45.

2. I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l'esclusione, del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'ente preposto attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.
3. **Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari** tenuto conto che è fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra strumentazione simile, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
2. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma, previo controllo dell'integrità dei plichi contenenti le prove d'esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. Il numero che contrassegna la prova d'esame sorteggiata è comunicato, per via telematica, al Responsabile del procedimento al fine dell'immediato espletamento della prova di esame.
3. I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatarci alla stessa.

Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA

1. Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di una prova che consiste nella soluzione di **cinquanta quesiti** a risposta multipla di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di **90 minuti**.
3. Ai candidati con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell'art. 4, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.

Art. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI

1. In sede di prova deve essere utilizzata esclusivamente una penna nera fornita dall'Ateneo.
2. **Pena l'esclusione**, i candidati non potranno consultare testi e codici commentati con la giurisprudenza, è fatto divieto di tenere con sé, durante lo svolgimento della prova, borse o zaini, libri o appunti, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o altra strumentazione simile, calcolatrici o calcolatori e altri strumenti elettronici, i quali saranno fatti depositare lontano dai banchi, secondo le indicazioni che verranno date dal personale d'aula.
3. È fatto divieto ai candidati, **pena l'immediata esclusione**, di comunicare tra di loro durante lo svolgimento della prova, sia verbalmente che per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione oppure con il personale addetto alla vigilanza.

Art. 9 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA

1. **Sono cause di annullamento della prova:**
 - a. l'introduzione in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o altra strumentazione simile (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione, testi e codici commentati con la giurisprudenza;
 - b. l'apposizione sulla prova della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
 - c. l'apertura del plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.
2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e non verrà determinato il punteggio della prova annullata.

Art. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice ha a disposizione per ciascun candidato **sessanta punti**, dei quali cinquanta per la valutazione della

prova d'esame, cinque per la valutazione del *curriculum* e cinque per il voto di laurea.

La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2 del decreto interministeriale n. 631 dell'11 agosto 2017, come segue:

A) laureati secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999:

- Valutazione del Curriculum (Massimo 5 punti)
 - laurea conseguita entro 5 anni accademici **1 punto**
 - laurea conseguita oltre 5 anni accademici **0 punti**
- media curriculare:
 - 30/30 **4 punti**
 - 29/30 **3 punti**
 - 28/30 **2 punti**
 - 27/30 **1 punto**
- valutazione del voto di laurea (Massimo 5 punti):
 - 110/110 e lode **5 punti**
 - 110-109/110 **4 punti**
 - 108-107/110 **3 punti**
 - 106-105/110 **2 punti**
 - 104-102/110 **1 punto**

B) b) Laureati secondo l'ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004:

- Valutazione del Curriculum (Massimo 5 punti)
 - laurea conseguita entro 6 anni accademici **1 punto**
 - laurea conseguita oltre 6 anni accademici **0 punti**
- media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale):
 - 30/30 **4 punti**
 - 29/30 **3 punti**
 - 28/30 **2 punti**
 - 27/30 **1 punto**
- valutazione del voto di laurea (ottenuto per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale - Massimo 5 punti):
 - 110/110 e lode **5 punti**
 - 110-109/110 **4 punti**
 - 108-107/110 **3 punti**
 - 106-105/110 **2 punti**
 - 104-102/110 **1 punto**

2. In caso di **parità di punteggio** prevale il **candidato anagraficamente più giovane** (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).

Art. 11 – AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella **graduatoria** compilata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 5 sulla base del punteggio complessivo riportato.
2. La graduatoria sarà pubblicata all'indirizzo <http://www.dsg.unifi.it/vp-121-scuola-di-specializzazione-per-le-professioni-legali.html> il giorno **9 novembre 2017**.
3. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati utilmente collocati devono procedere all'immatricolazione entro le **ore 13:00 del 7 dicembre 2017** secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12. Scaduto il termine del **7 dicembre 2017**, gli interessati che non avranno proceduto con l'immatricolazione saranno considerati **rinunciatari** con conseguente perdita del posto e di qualsiasi

diritto all'iscrizione.

4. I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce **dopo il termine del 7 dicembre 2017**, saranno resi noti mediante pubblicazione all'indirizzo <http://www.dsg.unifi.it/vp-121-scuola-di-specializzazione-per-le-professioni-legali.html>.
5. Le graduatorie saranno chiuse con decreto rettorale.
6. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

Art. 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE.

1. I candidati ammessi alla Scuola di Specializzazione per ottenere l'immatricolazione dovranno presentare entro i termini del precedente articolo 11, alla **Segreteria Post Laurea, via Gino Capponi, 9, Firenze** (orari disponibili su www.unifi.it/segreteriestudenti), **domanda di immatricolazione** rivolta al Magnifico Rettore, redatta su apposito modulo, che può essere scaricato all'indirizzo <http://www.unifi.it/vp-569-modulistica.html>.
2. La domanda di immatricolazione debitamente compilata, con firma autografa dello studente, dovrà essere corredata dalla **fotocopia di un documento di identità** e dall'**attestazione del versamento della prima rata** il cui importo è indicato nel modulo stesso, ovvero dall'attestazione del versamento di euro 16,00 a titolo di imposta di bollo se richiedente esoneri parziali o totali dal pagamento delle tasse e contributi ai sensi Manifesto degli Studi per l'anno accademico 2017/2018, sezione 13.8, lettera A). I **candidati cittadini extra Unione Europea residenti all'estero dovranno allegare, altresì, copia della ricevuta** dell'istanza di permesso di soggiorno rilasciata da **Poste Italiane**, accompagnata da **copia del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi non turistici o copia del permesso di soggiorno** in corso di validità rilasciato dalla Questura.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla loro domanda di immatricolazione la seguente documentazione:

- titolo di studi secondari in originale o copia autenticata con traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato.
- titolo accademico in originale o in copia autenticata, con traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese ove il documento è stato rilasciato.

L'immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione presentata.

3. **La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e della relativa documentazione ovvero della iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Professioni legali dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2017/2018.**

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché al Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli studi di Firenze approvato con D.R. 7 luglio 2004, n. 449.
2. Ai candidati spettano i diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare quelli relativi all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Art. 14 - PUBBLICITA'

1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l'albo dell'Ateneo, ed è consultabile all'indirizzo <http://www.dsg.unifi.it/vp-121-scuola-di-specializzazione-per-le-professioni-legali.html>.
2. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Interministeriale n. 631 del 11 agosto 2017, il Responsabile del

Procedimento (ex lege 241/90, art. 5, comma 1) sarà nominato nel provvedimento di costituzione della Commissione giudicatrice e del comitato di vigilanza.

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Firenze, **14 settembre 2017**

IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei